

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ROMANO)

Roma, 12 ottobre 2016

Sul disegno di legge:

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. - Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;
rilevato che:

- l'articolo 1 dispone l'istituzione dell'albo nazionale degli statistici. Esso si compone di una sezione A, valevole per lo statistico professionista, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica quinquennale in scienze statistiche o equiparate, e di una sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale;

- l'articolo 2 delimita l'oggetto della professione di statistico, concernente le prestazioni relative alla raccolta, alla elaborazione, all'analisi e all'interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura;

- l'articolo 3 elenca le competenze dello statistico professionista (comma 1, lettere da a) a o), tra cui ad esempio quelle di perito, di consulente tecnico e di arbitro in ordine alle competenze professionali, o quelle di analisi e previsioni sui sistemi socio-economici. Queste attività sono attribuite alla competenza esclusiva dello statistico professionista in alcuni casi in cui sono più rilevanti gli interessi pubblici coinvolti (comma 2);

- l'articolo 4 si riferisce all'iscrizione all'albo nel periodo transitorio, mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore;
considerato che:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un regime generale di liberalizzazione in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi; in particolare, gli articoli 53 e 56 stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In questo contesto, il riconoscimento delle qualifiche professionali è oggi disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. La direttiva, tra l'altro, prevede un regime generale di riconoscimento reciproco: se in uno Stato membro ospitante l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro;

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

- in base all'articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, gli Stati membri sono stati obbligati a valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all'articolo come «requisiti», fossero compatibili con i seguenti principi: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Lo scopo di questa valutazione prescritta dalla direttiva è la possibile riduzione o modifica della regolamentazione sproporzionata dei servizi professionali, considerata dall'Unione europea una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

Il Dipartimento Politiche europee ha quindi elaborato il Piano nazionale di riforma delle professioni, inviato alla Commissione europea agli inizi del mese di aprile 2016, conducendo *screening* di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione fosse non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'Italia ha così provveduto all'aggiornamento del proprio *database* sulle professioni regolamentate, con 174 professioni inserite, di cui 143 erano nel *database* precedente, mentre 41 sono le professioni di nuovo inserimento.

Il Piano ha quindi individuato tre linee di azioni prioritarie: la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti); la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio per renderli più aderenti all'attività professionale; l'istituzione con le amministrazioni competenti di un tavolo tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni;

valutato che, allo stato, i possibili profili di rilevanza per l'ordinamento europeo, del disegno di legge in titolo, concernono la riserva alla competenza esclusiva dello statistico professionista di alcune attività in cui sono più rilevanti gli interessi pubblici coinvolti (articolo 3, comma 2),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

ferma restando la necessità di non rendere ulteriormente complesse le regolamentazioni nazionali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, al fine di non creare ulteriori ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, valuti la Commissione di merito la necessità di specificare che l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, attribuite alla "competenza esclusiva dello statistico professionista", non debba pregiudicare la possibilità di accesso da parte di professionisti di altri Stati membri dell'Unione che esercitino le libertà fondamentali previste dai Trattati.

Lucio Romano